



COMUNE DI CAFASSE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

(ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, s.m.i.)

NB: Il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma "**puntuale**"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/06/2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti).....	4
Art. 3 - Presupposti del tributo	4
Art. 4 - Determinazione della tariffa.....	6
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici	7
CAPO IIA - UTENZE DOMESTICHE.....	8
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	8
Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi	9
CAPO IIB - UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	11
Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi	11
Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati.....	12
CAPO III - MODALITA' GESTIONALI.....	12
Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	12
Art. 13 – Componenti perequative e altre addizionali	12
Art. 14 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	12
Art. 15 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	15
Art. 16 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e ramaglie	15
CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	15
Art. 17 - Riduzioni tariffarie	15
Art. 18 – Agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa	16
CAPO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	17
Art. 19 - Riscossione	17
Art. 20 - Ulteriore rateizzazione pagamenti ordinari	18

Art. 21 - Funzionario responsabile	18
Art. 22 - Controlli	18
Art. 23 - Accertamenti.....	19
Art. 24 - Riscossione coattiva	20
Art. 25 - Contenzioso.....	20
Art. 26 - Sanzioni e interessi.....	21
Art. 27 - Rimborsi	21
Art. 28 - Somme di modesto ammontare	21
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 29 - Norme finali	22
Art. 30 - Entrata in vigore.....	22
Art. 31 - Clausola di adeguamento	22
Art. 32 – Trattamento dei dati personali	22
ALLEGATO A.....	23
ALLEGATO B.....	26
ALLEGATO C.....	29
ALLEGATO D.....	31

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI, d'ora in avanti denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dai commi dal 639 al 705 del precitato art. 1 Legge n. 147/2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 e s.m.i, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è altresì tenuto a mettere in atto le indicazioni fornite dai provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 537-530 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 s.m.i., finalizzate allo svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. L'entrata relativa alla TARI, disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è rimasta in vigore la componente relativa alla TARI a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie,

balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e per le altre tipologie di locali e aree, se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali per esempio:

- *solai e sottotetti (a nudo tetto);*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;*
- *superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;*
- *superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- *centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e le serre di coltivazione (sono invece imponibili le serre da esposizione);*
- *legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso e alla manovra dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti (restano soggette al pagamento le aree chiuse e quelle coperte da pensiline);*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio: *parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, *come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.*

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2. In caso di pluralità di possessori, di detentori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, in base all'art. 644 della Legge 147/2003, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento e lavaggio stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Igiene del Suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente Regolamento.
3. Il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio è predisposto in base al metodo tariffario vigente definito dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente – ARERA.
4. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione dei rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 e delle vigenti leggi regionali.
5. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati e ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice dei cassonetti assegnati con quelli contenuti nella base dati del gestore della tariffa riportati nell'avviso di pagamento. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa.
6. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
7. La tariffa è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale ed è basata sul Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Autorità Competente, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Economico Finanziario è redatto dai soggetti e nelle modalità disposte dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente – ARERA.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei

rifiuti urbani, ed è effettuata tenendo conto degli indirizzi contenuti nelle “Linee guida per lo sviluppo di un sistema a supporto dell'applicazione della Tariffazione Puntuale del servizio dei rifiuti urbani a livello regionale, in attuazione della D.G.R. n. 53-6159 del 15 dicembre 2017” (Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 46-7978).

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (per esempio mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) e delle aree definite all'art. 3 comma 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e le aree elencati al sopraccitato art. 3 comma 3.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.
2. A norma dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013, sono escluse dalla tassazione le superfici dove si producono in via esclusiva e prevalente rifiuti speciali. Al fine della corretta determinazione delle aree in cui si producono rifiuti urbani, i titolari devono produrre apposita dichiarazione necessaria a individuare inequivocabilmente le sopra menzionate aree, eventualmente corredata della documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i..
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

CAPO IIa - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e relative pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche alla data di elaborazione del ruolo. Le variazioni anagrafiche, verificatesi nel corso dell'anno, verranno prese in esame in sede di conguaglio e contabilizzate sul relativo avviso di pagamento.
4. È possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - a) congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di due persone, salva la possibilità da parte dell'utente di dimostrare, con idonea documentazione o autocertificazione ai fini di legge, un diverso numero di occupanti e da parte del Comune di verificarne la veridicità.
7. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).
8. Ciascuna utenza domestica è tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa a copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti indicati nell'art. 4 comma 6.
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è calcolata in base alla quantità di rifiuto non recuperabile e di rifiuto organico (umido) raccolti presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 e riportati all'Allegato A del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 4 comma 6, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile corrispondente alla tariffa calcolata sul volume minimo previsto del rifiuto non recuperabile alla data di emissione del ruolo – vedi Allegato D tab. 1.
11. In caso di mancata dotazione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, verrà comunque applicato il numero minimo di svuotamenti come indicato nel comma precedente.

12. La tariffa del rifiuto organico è attribuita alle utenze domestiche che hanno a disposizione uno o più contenitori del rifiuto organico o la tessera per il conferimento nei contenitori stradali e che, pertanto, possono usufruire del servizio di raccolta di tale frazione. Tali utenze sono comunque tenute a corrispondere, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 4 comma 6, la quota variabile corrispondente alla quota minima prevista per il rifiuto organico alla data di emissione del ruolo – vedi Allegato D tab. 2.
13. In caso di mancata dotazione dei contenitori del rifiuto organico e in assenza della documentazione comprovante l'adesione al compostaggio domestico, ovvero l'utenza non risulta essere iscritta all'Albo compostatori, verrà comunque applicato il numero minimo di svuotamenti come indicato nel comma precedente.
14. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile e/o del rifiuto organico raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
15. Qualora i contenitori del rifiuto non recuperabile e/o del rifiuto organico in dotazione all'utenza risultino pieni con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a terra di fianco ai contenitori stessi, dopo il primo svuotamento, verranno conteggiati tutti gli svuotamenti aggiuntivi necessari alla raccolta dei rifiuti eccedenti la volumetria del contenitore in dotazione.
16. Al fine della determinazione delle tariffe del rifiuto non recuperabile, saranno considerate, oltre a quelle specifiche del rifiuto non recuperabile stesso, tutte le componenti di costo, per la sola quota assegnata alle utenze domestiche, relative alla gestione della raccolta e dello smaltimento delle altre frazioni di rifiuto non coperte da una specifica tariffa.
17. Al fine della determinazione delle tariffe del rifiuto organico, saranno considerate solo le componenti di costo relative alla gestione della raccolta e dello smaltimento della predetta frazione, per la sola quota assegnata alle utenze domestiche.

Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. Per le utenze aggregate (due o più utenze che condividono lo stesso contenitore dell'indifferenziato), qualora non vengano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato A, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nelle "Linee guida per lo sviluppo di un sistema a supporto dell'applicazione della Tariffazione Puntuale del servizio dei rifiuti urbani a livello regionale, in attuazione della D.G.R. n. 53-6159 del 15 dicembre 2017" (Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 46-7978).

CAPO IIb - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con

l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. A eccezione delle attività industriali con capannoni di produzione e di quelle artigianali di produzione di beni specifici, per le quali si applica quanto specificato all'Art. 5 comma 2, la tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B).
6. Le utenze non domestiche che, in base alla normativa vigente (Legge n. 116/2020) hanno dato comunicazione di uscita dal servizio pubblico per la raccolta della totalità dei rifiuti urbani, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunque tenute al pagamento della quota fissa della tariffa e alla restituzione al gestore di tutti i contenitori in dotazione.
7. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa a copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti indicati nell'art. 4 comma 6.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è calcolata sulla quantità di rifiuto non recuperabile e di rifiuto organico (umido) raccolti presso ciascuna utenza.
9. Ciascuna utenza non domestica che si avvale del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per frazioni diverse dal rifiuto indifferenziato, è comunque tenuta a corrispondere, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 4 comma 6, la quota variabile calcolata sul volume minimo del rifiuto non recuperabile per ogni contenitore in dotazione alla data di emissione del ruolo – vedi allegato D) tab. 3, a eccezione delle utenze di cui al comma 6 per le quali non si applica la suddetta quota. Tale esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale comprovante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente (MUD o documentazione equivalente).
10. Nel caso in cui l'utenza non domestica non abbia in dotazione alcun contenitore del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è fissato in sei svuotamenti di un contenitore di volumetria da 120 (centoventi) litri, a eccezione delle utenze di cui al comma 6 per le quali non si applica la suddetta quota.
11. La tariffa del rifiuto organico è commisurata alle utenze non domestiche che hanno a disposizione uno o più contenitori del rifiuto organico e che, pertanto, possono usufruire del servizio di raccolta di tale frazione. Tali utenze sono comunque tenute a corrispondere, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 4 comma 6, la quota variabile corrispondente alla quota minima prevista per il rifiuto organico alla data di emissione del ruolo, calcolata per ogni contenitore in dotazione – vedi Allegato D tab. 4, a eccezione delle utenze di cui al comma 6 per le quali non si applica la suddetta quota.

12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile e/o del rifiuto organico raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
13. Qualora i contenitori del rifiuto non recuperabile e/o del rifiuto organico in dotazione all'utenza risultino pieni con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco degli stessi, dopo il primo svuotamento, verranno conteggiati tutti gli svuotamenti aggiuntivi necessari alla raccolta dei rifiuti eccedenti la volumetria del contenitore in dotazione.
14. Al fine della determinazione delle tariffe del rifiuto non recuperabile, saranno considerate, oltre a quelle specifiche del rifiuto non recuperabile stesso, tutte le componenti di costo relative alla gestione della raccolta e dello smaltimento delle altre frazioni di rifiuto non coperte da una specifica tariffa, per la sola quota assegnata alle utenze non domestiche.
15. Al fine della determinazione delle tariffe del rifiuto organico, saranno considerate solo le componenti di costo relative alla gestione della raccolta e dello smaltimento della predetta frazione, per la sola quota assegnata alle utenze non domestiche.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario (comprensivo del tributo TEFA). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 8. Restano comunque escluse dall'esenzione eventuali utenze commerciali presenti all'interno delle strutture scolastiche (es.: bar, mense o impianti sportivi)
3. Tale somma è indicata nel Piano Economico Finanziario, in sottrazione dal costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Il tributo sui rifiuti – TARI è dovuto per le superfici ricettive chiuse e per le superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse di servizio e delle aree scoperte operative poste all'interno dei campeggi, sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e della corrispondente tariffa.
3. La superficie assoggettabile al tributo può essere rettificata su richiesta del gestore del campeggio e individuata in quella effettivamente utilizzata, in misura comunque non inferiore al sessanta per cento (60%) della superficie complessiva soggetta al tributo.
4. Il gestore del campeggio dovrà produrre, entro i termini previsti, apposita denuncia integrativa, qualora la superficie effettivamente utilizzata sia inferiore alla totale soggetta al tributo, di cui al comma 3.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami, dei veicoli ricreativi, nonché le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce, calcio, pallavolo, ecc.), le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività.

Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati

1. Nel caso in cui la TARI non sia considerata come facente parte del Canone Unico previsto dalla normativa vigente, le utenze mercatali sono tenute a corrispondere la tassa rifiuti in base al quantitativo di rifiuto prodotto. Tale quantitativo può essere quantificato complessivamente mediante pesatura dei rifiuti prodotti nei giorni di mercato e ripartito fra le utenze in base agli indici di produzione definiti dal D.P.R. 158/1999 per le specifiche categorie merceologiche previste oppure, complessivamente in via forfettaria sulla base degli stessi indici.

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti - TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale, deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso, tramite apposito codice tributo, direttamente dalla Città Metropolitana.
2. Nel caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria da parte della Città Metropolitana, resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 13 – Componenti perequative e altre addizionali

1. All'importo TARI saranno aggiunte le componenti perequative definite dall'Autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e qualsiasi altra addizionale introdotta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità e i termini previsti dall'Ente impositore.

Art. 14 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 3, ha l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza, la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, entro trenta giorni solari dalla data dell'evento e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.
2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, riduzioni, esenzioni, contributi e servizi specifici, a eccezione di quanto indicato dall'art. 6 comma 4 lettera b).
4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro 30 giorni e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, e hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
5. La denuncia può essere presentata di persona o mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal servizio di gestione o dall'ufficio tributi competente. All'atto della

presentazione della denuncia, viene rilasciata apposita ricevuta, mentre in caso di spedizione o trasmissione telematica, la data si rileva dal timbro postale o dalla ricevuta di invio, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

6. Qualora i termini su citati non vengano rispettati, il contribuente non sarà sanzionato se la stessa verrà presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. La dichiarazione deve contenere:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- a. le generalità dell'intestatario, la sua residenza, il Codice Fiscale;
- b. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. l'ubicazione dell'immobile e delle relative pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo ai sensi della normativa vigente e dell'art. 5 del presente Regolamento, la destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, fornendo eventualmente apposita planimetria quotata o in scala e il titolo di occupazione (proprietà, locazione, comodato,...);
- d. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o detenzione;
- e. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- f. i dati identificativi del proprietario o del titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;
- g. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- h. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico e il numero dell'interno, ove presente;
- i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- j. eventuali requisiti che possano comportare una riduzione della tariffa;
- k. il numero degli occupanti;

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a. ragione sociale e sede legale;
- b. Partita IVA e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
- c. Estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d. dati identificativi del Legale Rappresentante (dati anagrafici, indirizzo di residenza,...)
- e. l'attività esercitata e il relativo codice di attività ai fini IVA con indicazione del Codice ATECO per l'attività prevalente;
- f. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o detenzione;

- h. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - i. i dati identificativi del proprietario o del titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;
 - j. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - k. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico e il numero dell'interno, ove presente;
 - l. l'indicazione dei locali o delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio incaricato e ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori in dotazione. Per le utenze, di cui al precedente art. 7 comma 1, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione.
9. Alla cessazione della conduzione di un'utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia l'impossibilità di custodire i cassonetti all'interno della proprietà privata in un luogo non accessibile, al fine di evitarne l'uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso contrario, gli eventuali vuotamenti registrati dopo la data della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti all'utenza cessata.
10. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- la data del decesso;
 - il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità.
11. Contestualmente, il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 6 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
12. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
13. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere a una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
14. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna o ritiro del relativo contenitore.
15. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 17 e 18.

16. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia resa in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità dell'intestatario.
17. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti - TARSU o del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (T-RES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 15 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nel caso in cui la TARI non sia considerata parte del Canone Unico previsto dalla normativa vigente, è istituita per il servizio di gestione rifiuti la TARI a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a centottantatré (183) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente Regolamento, maggiorata di un importo del cento per cento (100%).
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 16 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e ramaglie

1. Qualora l'utenza sia interessata al servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie, potrà richiedere al gestore del servizio di raccolta l'assegnazione di un apposito contenitore per il conferimento.
2. I costi del predetto servizio saranno attribuiti alle sole utenze che usufruiscono di tale raccolta domiciliare e il relativo canone sarà inserito ed evidenziato nell'avviso di pagamento TARI.

CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 17 - Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 4 comma 6 del presente Regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
2. La tariffa totale è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate a una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più

vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.
4. La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile ove si producono rifiuti urbani; i quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali	% riduzione variabile
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
Cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
Cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

5. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
6. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio e unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, la tariffa totale è ridotta del 66,6% (sessantasei/sexantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 14 comma 1 del presente Regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.
9. Alle utenze che necessitano di conferire materiale indifferenziato derivante da patologie sanitarie o pannolini, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più minori al di sotto dei 3 (tre) anni di età, potrà essere consegnato, su richiesta, un contenitore dedicato al conferimento di tali rifiuti. Gli svuotamenti dei contenitori di cui sopra, sebbene registrati, non saranno conteggiati nel calcolo della parte variabile della tariffa. È a carico delle utenze dichiarare il termine della necessità di utilizzo e la richiesta di ritiro dei contenitori.
10. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 18 – Agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa

1. Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori agevolazioni/esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all'art. 17 del presente Regolamento, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che

comunque non possono eccedere il limite del sette per cento (7%) del costo complessivo del servizio.

2. Tali agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

CAPO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 19 - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è gestito in proprio ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
2. Il tributo comunale sui rifiuti è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe, con un minimo di due rate annuali.¹
3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b D.L. n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'avviso potrà essere inviato tramite e-mail su esplicita richiesta del contribuente.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno venti giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione di avviso ordinario o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a **dieci euro**, salvo quanto previsto al comma 8. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
9. In attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, il Comune provvede al riconoscimento del bonus sociale rifiuti in applicazione delle previsioni di cui alla Deliberazione di ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif e relativo allegato A (TUBR), modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, con deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif e ss.mm.ii,

¹ La deliberazione dovrà specificare il numero delle rate di acconto, le relative scadenze e la data del conguaglio (che ricadrà nell'anno successivo)

10. Ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A (TUBR) alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, il comune di Cafasse si riserva la possibilità, in caso di irregolarità dei pagamenti del beneficiario del bonus sociale rifiuti, di trattenere lo stesso a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, dopo aver notiziato il contribuente con apposito sollecito di pagamento inviato con posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata.
11. I richiami di cui al comma 9 devono intendersi riferiti alla normativa vigente, per cui l'adeguamento alle sopravvenute disposizioni trova applicazione in via automatica senza la necessità di successivi atti di formale modifica, aggiornamento o integrazione.

Art. 20 - Ulteriore rateizzazione pagamenti ordinari

1. Gli utenti destinatari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico possono richiedere una ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI, rispetto a quella prevista dal presente regolamento, presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
2. La rateizzazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
3. Il Funzionario responsabile del tributo potrà concedere, con proprio provvedimento, la suddivisione dell'importo da versare in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 40,00.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza della prima rata.
5. Le ulteriori rate concesse potranno essere massimo 3, la loro scadenza non potrà comunque superare l'anno e non potrà cadere oltre la scadenza della prima rata per il pagamento della tassa relativa anno successivo.

Art. 21 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti afferenti a tali attività, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive, dispone i rimborsi e assume la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 22 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche e i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del Codice Civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 6 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro trenta giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 23 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato,

ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rettificarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi, come stabiliti dal vigente regolamento delle entrate tributarie comunali, e delle spese di notifica.
7. Nel caso di accertamento riguardante una o più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore ad euro 1.000,00, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, con proprio provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
8. Sia la sospensione che la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali.
9. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
10. Il funzionario responsabile per la gestione del tributo dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
11. La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni.
12. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.
4. Il funzionario responsabile, con propria determinazione, accerta il verificarsi di quanto previsto al comma 2 e procede all'emissione dei conseguenti atti.

Art. 25 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo, ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 18 citato.

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 del medesimo art. 1. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi, come stabiliti dal vigente regolamento delle entrate tributarie comunali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza prefissata.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi, come stabiliti dal vigente regolamento delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 28 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la tariffa in acconto potrà essere corrisposta sulla base dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti – TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2026.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, essendo abrogato, a partire dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 31 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom} (i, s) = \mathbf{QUFdom} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka}(i)$$

$$\mathbf{QUFdom} = \frac{\mathbf{CFTdom}}{\mathbf{\Sigma_i S tot (n)} \cdot \mathbf{Ka (i)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con *i* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (i): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*i*)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (i): superficie totale delle utenze domestiche con *i* componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE RIFIUTO NON RECUPERABILE

La formula per il calcolo della quota variabile del rifiuto indifferenziato di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_IND_dom_i = QUVdom \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_IND_dom_i: quota variabile (€) della TARI per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche, al netto dei costi di raccolta e smaltimento delle frazioni di rifiuto con tariffa specifica

$$QUVdom = \frac{CVDdom}{QTOTdom}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche, al netto dei costi di raccolta e smaltimento delle frazioni di rifiuto con tariffa specifica

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti e il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume (*v*) consegnato all'utenza domestica *i*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE RIFIUTO ORGANICO

La formula per il calcolo della quota variabile del rifiuto organico è la seguente:

$$\text{TV_ORG_dom}_i = \text{QUV_ORG_dom} * \text{AB_ORG_dom}_i$$

TV_ORG_dom_i: quota variabile (€/nucleo) della TARI per un'utenza domestica *i*

QUV_ORG_dom: quota unitaria (€/persona) determinata dal rapporto tra costi variabili totali del servizio di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto organico e dei Kg conferiti nel periodo di riferimento moltiplicato per un coefficiente di adeguamento di produzione pro-capite

$$\text{QUV_ORG_dom} = \frac{\text{CV_ORG}}{\text{QTOT}} * \text{coefficiente}$$

CV_ORG: totale costi variabili del servizio di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto organico

QTOT: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto organico raccolta nel periodo di riferimento

AB_ORG_dom_i: numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza domestica *i*

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche e il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE DEL RIFIUTO NON RECUPERABILE

La formula per il calcolo della quota variabile del rifiuto indifferenziato di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\text{TV_IND_ndom}_i = (\text{QUV_IND_ndom} \cdot \sum P(v)_I \cdot S(v)_i)$$

TV_IND_ndom_i: quota variabile (€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUV_IND_ndom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, al netto dei costi di raccolta, trasporto e trattamento delle frazioni di rifiuto con tariffa specifica, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

$$\text{QUV_IND_ndom} = \frac{\text{CVDndom}}{\text{QTOTndom}}$$

CVDndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, al netto dei costi di raccolta, trasporto e trattamento delle frazioni di rifiuto con tariffa specifica

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti e il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE DEL RIFIUTO ORGANICO

La formula per il calcolo della quota variabile del rifiuto organico di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_ORG_ndom_i = (QUV_ORG \cdot \Sigma P(v)_I \cdot S(v)_i)}$$

TV_ORG_ndom_i: quota variabile (€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUV_ORG: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali del servizio di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto organico e dei Kg conferiti nel periodo di riferimento

$$\mathbf{QUV_ORG = \frac{CV_ORG}{QTOT}}$$

CV_ORG: totale costi variabili del servizio di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto organico

QTOT: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto organico raccolta nel periodo di riferimento

P (v)_i: quantità di rifiuto organico (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto organico consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale del rifiuto organico raccolto e il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto organico di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE <i>comuni oltre 5.000 abitanti</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e di riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche, istituti di credito e istituti professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

ALLEGATO D

**Tab.1 - SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI RIFIUTO NON RECUPERABILE
UTENZE DOMESTICHE**

componenti	litri minimi / anno	svuotamenti minimi				
		RSU 20 LT	Tessera 30 LT	RSU 40 LT	RSU 120 LT	RSU 240 LT
1	360	18	12	9	3	1,5
2	480	24	16	12	4	2
3	600	30	20	15	5	2,5
4	720	36	24	18	6	3
5	840	42	28	21	7	3,5
>= 6	960	48	32	24	8	4

Nota: per ogni componente in più la quantità di litri / anno aumenta di 120 lt.

**Tab.2 - SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI RIFIUTO ORGANICO UTENZE
DOMESTICHE**

componenti	svuotamenti minimi		
	Tessera 30 LT	Organico 40 LT	Organico 360 LT
1	52	52	52
2	52	52	52
3	52	52	52
4	52	52	52
5	52	52	52
>= 6	52	52	52

Nota: la tariffa è applicata in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in caso di contenitore condiviso

**Tab.3 - SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI RIFIUTO NON RECUPERABILE
UTENZE NON DOMESTICHE**

contenitore	litri minimi / anno	svuotamenti minimi
RSU 40 LT	240	6
RSU 120 LT	720	6
RSU 240 LT	1.140	6
RSU 360 LT	2.160	6
RSU 660 LT	3.960	6
RSU 1.100 LT	6.600	6

**Tab.4 - SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI RIFIUTO ORGANICO UTENZE NON
DOMESTICHE**

contenitore	litri minimi / anno	svuotamenti minimi
RSU 40 LT	240	6
RSU 120 LT	720	6
RSU 240 LT	1.140	6
RSU 360 LT	2.160	6